

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Accordo Contrattuale con l' A.N.F.F.A.S. Conero onlus per la COSER "Casa Giovanna" di Loreto – Anno 2015.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente l'U.O. Controllo di Gestione – Area Economico Finanziaria in riferimento al bilancio annuale di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1) Stipulare, per le motivazioni spiegate nel documento istruttorio che, condivise integralmente, devono intendersi ivi riportate, l'accordo contrattuale con l' A.N.F.F.A.S. Conero onlus per la gestione della Comunità socio-educativa riabilitativa per disabili gravi "Casa Giovanna" di Loreto, per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2015, fermo restando quanto previsto all'art. 13 dell'Accordo medesimo, secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).
- 2) Dare atto che l'accordo in oggetto, nel disciplinare i rapporti tra l'ASUR e l'Associazione A.N.F.F.A.S. Conero onlus quale ente titolare della COSER Casa Giovanna, per la gestione di n. 7 posti letto, di cui 1 di pronta accoglienza, cofinanziati dalla Regione Marche, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria all'intervento dovrà essere assunto, di volta in volta, dalla Area Vasta competente.
- 3) Prendere atto di quanto stabilito nella deliberazione di Giunta Regionale n. 23 del 21/01/2013 e s.m.i. e nel decreto n. 8/SOP del 25/02/2013 in punto alla determinazione della retta giornaliera di riferimento ed ai criteri di compartecipazione alla spesa per la gestione delle Comunità socio-educative riabilitative per disabili gravi.
- 4) Prendere atto, inoltre, di quanto previsto nella DGRM 1331/2014 al punto 2.1 dell'Accordo alla stessa allegato, relativamente al livello assistenziale e tariffario delle Comunità COSER nelle

- more del completamento del processo di conversione delle Residenzialità medesime.
- 5) Precisare che, per quanto di interesse dell'Area Vasta 2, l'impegno di spesa, ad oggi, viene assunto con riferimento a n. 2 assistiti la cui permanenza nella Comunità è necessaria ed appropriata secondo la valutazione della competente Unità Multidisciplinare dell'Età Adulta.
 - 6) Corrispondere all' Ente gestore della residenzialità in parola la retta giornaliera di ricovero per ciascun ospite di questa Area Vasta 2 nell'importo di € 28,17 stabilendo che tale impegno economico è strettamente rivolto alla quota di incidenza sanitaria dell'intervento con rinvio, per la restante parte e per ogni altra competenza connessa, al Comune di residenza dell'assistito interessato e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento.
 - 7) Determinare a calcolo in complessivi € 20.564,00= il costo per la gestione dell'Accordo contrattuale di cui trattasi per l'intero anno 2015 dando atto che lo stesso, sarà ricompreso nel budget 2015 di questa ASUR/AV2 di cui alla DGRM n. 1440/2014 ed imputato al conto 0505100107 afferente le prestazioni assistenziali in favore di anziani e disabili;
 - 8) Incaricare la Direzione Amministrativa Territoriale dell'AV 2 di curare la trasmissione anche per via telematica del presente atto, ad ogni effetto di legge, all'Associazione A.N.F.F.A.S. Conero onlus contraente e ai Comuni e/o Ambiti Territoriali Sociali interessati alla sua attuazione, avuto riguardo alla residenza degli assistiti ad oggi presenti nella struttura.
 - 9) Procedere alla liquidazione delle competenze contabilizzate dall'Associazione A.N.F.F.A.S. Conero onlus secondo le scadenze temporali stabilite nell'Accordo allegato, su presentazione di regolare fattura che, per la liquidazione da parte della Direzione Amministrativa Territoriale, dovrà recare il visto del Direttore del Distretto di appartenenza o persona da lui delegata, attestante l'effettivo e il regolare espletamento dell'assistenza ivi contabilizzata, nonché la conformità dei giorni di presenza dichiarati per ciascun ospite.
 - 10) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i..
 - 11) Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr.ssa Giulietta Capocasa)




IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr. Alessandro Marini)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Gianni Genga)



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

A.S.U.R. – Area Vasta 2

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale

VISTE E RICHIAMATE le disposizioni normative ed amministrative sulla tutela delle persone disabili cui il presente atto fa riferimento, con particolare riguardo alle disposizioni di seguito elencate:

- **L. 23.12.1978, n. 833;**
- **D.lgs. 30.12.1992 n. 502** e successive modifiche ed integrazioni “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- **L. 5.2.1992, n. 104** “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e s.m.i.;
- **Provvedimento 7.5.1998** “Linee-guida del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione”
- **L. 8.11.2000 n. 328** “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che, in particolare, all’art. 8 comma 3 lett. n) individua tra le funzioni spettanti alla Regione la “determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i Comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati”;
- **D.M. 21.5.2001, n. 308** “Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a norma dell’art. 11 della L. 8.11.2000 n. 328”;
- **DPCM 14/2/2001** recante l’atto di indirizzo e coordinamento relativo all’integrazione socio-sanitaria il quale stabilisce all’art. 4, comma 1, che la “regione nell’ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni socio sanitarie..” ed ancora all’art. 5 comma 2, recita “ la regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi..”;
- **DPCM 29/11/2001** che, oltre a definire i “Livelli Essenziali di Assistenza”, individua le prestazioni sanitarie di rilevanza sociale ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per la quali è stata convenuta una percentuale di costo comunque a carico del SSN;
- **L. 23.12.2000 n. 388** ed in particolare l’art. 81 che prevede finanziamenti finalizzati ad interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell’assistenza dei familiari;
- **DD.G.R.M. n. 406/2006 n. 581/2007 e n. 665 del 20/05/2008** recanti la definizione dei criteri di compartecipazione alla spesa, tra gli Enti e soggetti interessati per la gestione di Comunità Socio-educative-riabilitative residenziali per disabili gravi;
- **L.R. 6/11/2002 n. 20** e successivo regolamento di applicazione, “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”, e successivo Regolamento Regionale n. 1 del 08/03/2004 e s.m.i.;
- **DGRM n. 1965 del 12/11/02** che definisce i criteri per la costituzione delle Unità Multidisciplinari e ne individua le finalità ed i compiti;
- **DGRM n. 720 del 28/06/2007** che approva i primi indirizzi per le strutture organizzative regionali e territoriali finalizzati al consolidamento e allo sviluppo della integrazione socio-sanitaria della Regione Marche.

- **Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 118/SO5 del 26/07/2010** avente ad oggetto: Individuazione comunità socio-educative riabilitative residenziali per disabili beneficiarie del cofinanziamento regionale di cui alla D.G.R. n. 449 del 15.3.2010”
- **DGRM n. 449 del 15/03/2010** “Gestione di comunità socio-educative-riabilitative residenziali per disabili gravi –Criteri e disposizioni attuative” come successivamente integrata con DGRM 1044 del 28/06/2010;
- **Nota Servizio Politiche Sociali** della Regione Marche prot. n. 157071 del 21/03/2011 recante chiarimenti sulla corretta interpretazione della deliberazione n. 449/2010.
- **DG/ASUR n. 23 del 21/01/2013** “Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi - Co.S.E.R. - Criteri per l'individuazione delle Co.S.E.R. nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale. Revoca della DGR 665/2008 e della DGR 449/2010”, successivamente modificata ed integrata con DGRM 776 del 28/05/2013 “Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi - Co.S.E.R. - Modifica DGR n. 23 del 21.01.2013”;
- **Decreto Regionale n. 8/SPO del 25/02/2013** “DGR n. 23/2013 – Comunita’ Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi (Co.S.E.R.) Individuazione strutture ammesse a cofinanziamento regionale – Modalità e termini per la rendicontazione”;
- **DGRM 1331/2014** “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013”;
- **DGRM 1440 del 22/12/2014** “L.R. n. 13 del 20/06/2003 – Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2015”;

Visti inoltre i seguenti atti di programmazione socio-sanitaria ed economica :

- **D.A. 1/3/2000 n. 306** “Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002”;
- **D.A. 29/07/2008 n. 98** “Piano Sociali 2008/2010 –Partecipazione, tutela dei diritti, programmazione locale in processo di continuità stabilizzazione e integrazione delle politiche di welfare”;
- **DGRM n. 1544 del 10/11/2008** “Attuazione del piano sociale 2008/2010 –Approvazione dell’accordo circa i criteri di riparto agli Enti Locali e Ambiti Territoriali Sociali del fondo unico per le politiche sociali”;
- **Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 38 del 16/12/2011** di approvazione del “PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012/2014 - SOSTENIBILITA’, APPROPRIATEZZA, INNOVAZIONE E SVILUPPO”;

Motivazioni giuridiche:

Le linee programmatiche e di indirizzo approvate negli atti di programmazione sanitaria e sociale del Consiglio Regionale enucleano, tra gli obiettivi perseguibili, quello di promuovere la realizzazione sul territorio di un’effettiva integrazione tra l’intervento sanitario e l’intervento socio-assistenziale, in funzione della migliore tutela della disabilità, quale risultato dell’interazione tra la condizione di salute e i fattori ambientali.

Già la L.R. 4/6/1996 n. 18, successivamente integrata e modificata dalla L.R. 28/2000, tra gli obiettivi principali contemplava quello di individuare, quale luogo privilegiato di programmazione e gestione

degli interventi e servizi per i disabili, gli Ambiti territoriali sociali ed individuava, inoltre, la responsabilità dell'intervento sanitario a tutela della salute delle persone disabili, nelle Unità multidisciplinari per l'Età Evolutiva UMEE e nelle Unità multidisciplinari per l'Età Adulta UMEA.

Rispetto a tali obiettivi, la Regione Marche, nell'ambito dei finanziamenti di cui all'art. 41 ter della L. 104/92 e s.m.i., ha coerentemente intrapreso un percorso per dare avvio alla realizzazione di strutture residenziali per disabili gravi rimasti privi del sostegno familiare (COSER - Comunità socio-educative-riabilitative); venuto meno il cofinanziamento statale, la Regione Marche ha garantito la continuità del servizio in favore dei disabili concorrendo nelle spese di gestione delle strutture secondo il disciplinare approvato con le deliberazioni giuntali n. 2635/2000 e n. 406 del 2006, successivamente modificate con deliberazione n. 1168/2006 e tenuto conto dei criteri di compartecipazione alla spesa delle Coser definiti con DGR 665/2008 e n. 449/2010 e, da ultimo, con DGR 23 del 21/01/2013.

Quest'ultima deliberazione ha ridefinito i criteri per la determinazione del cofinanziamento regionale per le Coser mantenendo la cifra di € 115,00, già individuata con la DGR 449/2010, come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni ospite, rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50%.

La quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite, effettivamente applicata dall'Ente titolare della struttura viene così ripartita:

- 25% a carico delle Aree Vaste dell'ASUR Marche;
- 25% a carico dei Comuni di residenza dei disabili ospiti, detratta la compartecipazione degli utenti, quest'ultima calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento.

In proposito deve prendersi atto di quanto stabilito dalla DGRM 1331/2014 in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educative-Riabilitative (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) nei termini che seguono "*.....le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, ferme restando che alla data del 01/01/2018 varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili.*

Per le Comunità Socio-Educative Riabilitative e le Residenze Protette per Disabili che non dovessero presentare il Piano di adeguamento entro il termine del 30/06/2015 si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione e quindi dei contratti in essere".

Presupposti:

Nell'ambito territoriale della AV2 -Distretto di Ancona è presente, tra le altre, la Coser (cod.D-t1) "Casa Giovanna" di Loreto gestita dall'Associazione A.N.F.F.A.S. Conero onlus iscritta al registro regionale marche delle persone giuridiche al n. 224 ed avente sede in Castelfidardo via Matteotti 19.

Detta Associazione, quale soggetto titolare della COSER "Casa Giovanna" ha conseguito dal Comune di Loreto l'atto di autorizzazione all'esercizio ex L.R. 20/2002, n. 22 del 04/02/2013.

Va detto che nel mese di gennaio 2013 il Comune di Loreto ha stipulato una convenzione con l'Associazione A.N.F.F.A.S. Conero onlus per l'utilizzo da parte di quest'ultima della struttura di via Branconi, sede della Coser "Casa Giovanna", l'atto di convenzione, di cui è in corso il rinnovo per

l'anno 2015, fa seguito ad un atto di donazione modale con il quale il Comune di Loreto ha acquisito al patrimonio dell'Ente l'immobile *de quo* accettandone l'onere della ristrutturazione in conformità alla legge Regionale 20/2002 ed affidando poi la gestione all' A.N.F.F.A.S. Conero, individuata dal donante, quale "partner attuatore".

La Comunità in menzione è ricompresa nell'ambito delle Strutture ammesse al cofinanziamento regionale della Provincia di Ancona, dal Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche n. 8 del 25/02/2013, per n. 7 posti letto di cui 1 di pronta accoglienza.

Con il presente atto si intende addivenire al convenzionamento con l'Associazione A.N.F.F.A.S. Conero onlus, quale ente titolare e gestore della Coser "Casa Giovanna" di Loreto, tenendo conto dei criteri di cofinanziamento stabiliti dalla Giunta Regionale, nello specifico, nell'allegato "A" facente parte integrante e sostanziale della DGRM n. 23/2013.

Per l'anno 2015, si da atto che sulla base di una ricognizione effettuata dalla COSER medesima e validata dalla competente UMEA, gli ospiti ad oggi presenti nella struttura sono n. 4:

1 residente Montesangusto	AV3
1 residente Recanati	AV3
1 residente Osimo	AV2
1 residente Loreto	AV2

Per quanto di interesse dell'Area Vasta 2, il Direttore del Distretto ha comunicato che, sulla base delle valutazioni effettuate dalla competente UMEA, tutti gli inserimenti relativi agli assistiti dell'AV2 sono appropriati e pertanto vanno tutti confermati fino al 31/12/2015.

Tenuto conto di quanto sopra, si precisa che l'Accordo oggetto del presente atto - nel disciplinare i rapporti tra l'ASUR e la COSER di Loreto per la gestione di n. 7 posti letto, cofinanziati dalla Regione Marche - ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti.

L'accordo, dunque, costituisce un punto di riferimento generale per fornire certezza di regole ed omogeneità di comportamenti per tutto il territorio regionale nei rapporti con la Comunità medesima, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria all'intervento, dovrà essere assunto dalla Area Vasta competente.

Si rimanda invece all'Associazione A.N.F.F.A.S. Conero onlus, quale ente titolare e gestore della Coser "Casa Giovanna" di Loreto, la disciplina dei rapporti con i Comuni e/o Ambiti Territoriali di rispettiva residenza degli ospiti ad oggi presenti o che, di volta in volta, saranno interessati all'inserimento, in ordine alla compartecipazione economica sugli stessi gravante secondo la DGRM n. 23/2013.

Anno 2015

La spesa che scaturisce dall'adozione del presente atto che approva lo schema di Intesa con la COSER di Loreto per l'anno 2015, segnatamente all'Area Vasta 2, è quantificabile in via previsionale e preventiva nell'importo complessivo di € 20.564,10 come di seguito quantificato:

€ 28,17 x 2 assistiti x 365gg. = € 20.564,10 con riferimento al conto 0505100107 afferente l'assistenza residenziale anziani e disabili

Alla luce di quanto sopra spiegato si ravvisa l'opportunità di procedere alla stipula di un atto di intesa con l'Associazione A.N.F.F.A.S. Conero onlus per l'anno 2015 approvando, allo scopo, il disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Si precisa da ultimo che il presente accordo negoziale non è soggetto all'applicazione del D.lgs. n. 163 del 12/4/2006 in materia di contratti pubblici in quanto avente ad oggetto i servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II B del decreto medesimo e, pertanto, lo stesso non è soggetto alle contribuzioni dovute ai sensi dell'art. 1, L.266/2005 e della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 10/1/2007.

Alla luce di quanto sopra,

PROPONE

1. Stipulare, per le motivazioni spiegate nel documento istruttorio che, condivise integralmente, devono intendersi ivi riportate, l'accordo contrattuale con l' A.N.F.F.A.S. Conero onlus per la gestione della Comunità socio-educativa riabilitativa per disabili gravi "Casa Giovanna" di Loreto, per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2015, fermo restando quanto previsto all'art. 13 dell'Accordo medesimo, secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).
2. Dare atto che l'accordo in oggetto, nel disciplinare i rapporti tra l'ASUR e l'Associazione A.N.F.F.A.S. Conero onlus quale ente titolare della COSER Casa Giovanna, per la gestione di n. 7 posti letto, di cui 1 di pronta accoglienza, cofinanziati dalla Regione Marche, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria all'intervento dovrà essere assunto, di volta in volta, dalla Area Vasta competente.
3. Prendere atto di quanto stabilito nella deliberazione di Giunta Regionale n. 23 del 21/01/2013 e s.m.i. e nel decreto n. 8/SOP del 25/02/2013 in punto alla determinazione della retta giornaliera di riferimento ed ai criteri di compartecipazione alla spesa per la gestione delle Comunità socio-educative riabilitative per disabili gravi.
4. Prendere atto, inoltre, di quanto previsto nella DGRM 1331/2014 al punto 2.1 dell'Accordo alla stessa allegato, relativamente al livello assistenziale e tariffario delle Comunità COSER nelle more del completamento del processo di conversione delle Residenzialità medesime.
5. Precisare che, per quanto di interesse dell'Area Vasta 2, l'impegno di spesa, ad oggi, viene assunto con riferimento a n. 2 assistiti la cui permanenza nella Comunità è necessaria ed appropriata secondo la valutazione della competente Unità Multidisciplinare dell'Età Adulta.
6. Corrispondere all' Ente gestore della residenzialità in parola la retta giornaliera di ricovero per ciascun ospite di questa Area Vasta 2 nell'importo di € 28,17 stabilendo che tale impegno economico è strettamente rivolto alla quota di incidenza sanitaria dell'intervento con rinvio, per la restante parte e per ogni altra competenza connessa, al Comune di residenza dell'assistito interessato e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento.
7. Determinare a calcolo in complessivi € 20.564,00= il costo per la gestione dell'Accordo contrattuale di cui trattasi per l'intero anno 2015 dando atto che lo stesso, sarà ricompreso nel budget 2015 di questa ASUR/AV2 di cui alla DGRM n. 1440/2014 ed imputato al conto

- 0505100107 afferente le prestazioni assistenziali in favore di anziani e disabili;
8. Incaricare la Direzione Amministrativa Territoriale dell'AV 2 di curare la trasmissione anche per via telematica del presente atto, ad ogni effetto di legge, all'Associazione A.N.F.F.A.S. Conero onlus contraente e ai Comuni e/o Ambiti Territoriali Sociali interessati alla sua attuazione, avuto riguardo alla residenza degli assistiti ad oggi presenti nella struttura.
 9. Procedere alla liquidazione delle competenze contabilizzate dall'Associazione A.N.F.F.A.S. Conero onlus secondo le scadenze temporali stabilite nell'Accordo allegato, su presentazione di regolare fattura che, per la liquidazione da parte della Direzione Amministrativa Territoriale, dovrà recare il visto del Direttore del Distretto di appartenenza o persona da lui delegata, attestante l'effettivo e il regolare espletamento dell'assistenza ivi contabilizzata, nonché la conformità dei giorni di presenza dichiarati per ciascun ospite.
 10. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i..
 11. Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

IL Dirigente U.O.S. Strutture Accreditate
Dott.ssa Fiammetta Mastri

Il Direttore Amministrativo Territoriale
Dott.ssa Chantal Mariani

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore Distretto 7 Ancona
Dr.ssa Patrizia Balzani

Dott. Marco Markic

UOC Direzione Amm.va Territoriale e Distretto n. 7 di Ancona

Le sottoscritte vista la proposta di provvedimento sopra formulata, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità e ne propongono conseguentemente l'adozione al Direttore Generale.

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale
Il Dirigente

Dr.ssa Chantal Mariani


Il Direttore Distretto 7 Ancona

Dott.ssa Patrizia Balzani


U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della UOC Direzione Amm.va Territoriale, dichiarano che il costo relativo alla proroga degli inserimenti oggetto del presente atto, calcolato in complessivi € 20.564,10 IVA inclusa, verrà inserito nella programmazione 2015.

Il dirigente U.O. gestione economico finanziaria
(Dott.ssa Antonella Casaccia)



Il dirigente U.O. controllo di gestione AV2
(Dott.ssa Letizia Paris)



- ALLEGATI -

n. 1 allegato: schema di Accordo contrattuale

Allegato n. 1 alla determina

Accordo Contrattuale

tra
L' A.S.U.R. – MARCHE
e
LA

**l'Associazione A.N.F.F.A.S. Conero onlus iscritta al registro regionale marche delle persone giuridiche al n. 224 ed
avente sede in Castelfidardo via Matteotti 19.**

PREMESSO CHE

- Nell'Ambito Territoriale Sociale XIII e precisamente nel Comune di Loreto alla Via F.lli Branconi n. 44 ha sede la comunità socio-educativa riabilitativa per disabili gravi denominata "Casa Giovanna", dell'Associazione A.N.F.F.A.S. Conero onlus che, quale soggetto titolare della Comunità medesima, ha conseguito dal Comune di Loreto l'autorizzazione all'esercizio ex L.R. 20/2002 n. 22 del 04/02/2013 per n. 7 posti letto, di cui n. 1 destinato alla pronta accoglienza;
- La Comunità socio-educativa riabilitativa per disabili "Casa Giovanna" risulta regolarmente individuata e ammessa a cofinanziamento tra le COSER regionali, come risulta dal decreto del Dirigente del Servizio n. 8/SPO del 25/02/2013;
- La Regione Marche con D.G.R.M. n. 23 del 21/01/2013 successivamente integrata con DGRM n. 776 del 28/05/2013, ha stabilito i criteri per l'individuazione delle CoSER nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale mantenendo la cifra di € 115,00 come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni disabile accolto rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50% ossia come un contributo pari a € 57,50. La quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite è come di seguito ripartita:
25% a carico dell'ASUR MARCHE AV di appartenenza dei disabili ospiti accolti;
25% a carico dei Comuni di residenza dei disabili accolti detratta la quota di compartecipazione degli ospiti calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento.
- Il cofinanziamento come sopra ripartito riguarda esclusivamente gli ospiti residenti nella Regione Marche che non abbiano compiuto i 65 anni, salvo il caso di utenti già inseriti nella Comunità per i quali si renda opportuna e/o necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni per i quali si può derogare al requisito dell'età, previa valutazione dell'UMEA, fino a che non insorgano particolari condizioni che ne rendano difficile o impossibile la permanenza stessa.
- Spetta alle Aree Vaste constatare l'appropriatezza degli inserimenti dei soggetti disabili all'interno della CoSER e la congruità della quota eventualmente superiore a quella stabilita dalla Regione nella ripetuta determina 23/2013, in relazione alla gravità del soggetto ed ai servizi aggiuntivi offerti che dovranno essere verificati e documentati da ogni singola struttura.

CONSIDERATO INOLTRE

Quanto stabilito dalla DGRM 1331/2014 in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educative-Riabilitative (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) nei termini che seguono ".....le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01/01/2018, varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili.
Per le Comunità Socio-Educative-Riabilitative e le Residenze Protette per Disabili che non dovessero presentare il Piano di adeguamento entro il termine del 30/06/2015 si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione e quindi dei contratti in essere.....".

Tutto ciò premesso

tra

L'ASUR – AREA VASTA 2, nella persona del Direttore Generale, Dott. Gianni Genga, domiciliato per la carica in Ancona Via Caduti del Lavoro n. 40, (**CODICE ORPS 604063**)

e

l'Associazione A.N.F.F.A.S. Conero onlus e con sede in Castelfidardo via Matteotti 19, in persona del legale rappresentante p.t.

si conviene quanto segue:

**ART 1
ASPETTI GENERALI**

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**ART 2
RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO**

La Co.S.E.R. "Casa Giovanna" di Loreto ha una recettività di massimo 7 posti per persone adulte di ambo i sessi di cui n. 1 destinato alla pronta accoglienza.

La Comunità ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliere.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate al Comune, alla ASUR/Area Vasta 2, agli ospiti e alle loro famiglie.

I n. 7 posti letto della Coser "Casa Giovanna" di Loreto sono ricompresi nell'ambito dei posti letto cofinanziati dalla Regione Marche per la Provincia di Ancona (D/SPO 8/2013) ed in quanto tali a disposizione in via principale e prioritaria degli utenti residenti nei Comuni dell'Area Vasta 2.

**ART 3
ACCESSO ALLA STRUTTURA**

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione e progettazione congiunta dei servizi sociali del competente Ambito Territoriale e dell'Unità Multidisciplinare Età adulta dell'ASUR/AV2 competente alla presa in carico dell'assistito. L' accoglienza in Comunità viene concordata con il Responsabile della struttura.

I piani assistenziali ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

L'accesso di assistiti residenti nel territorio Regionale ed extra Regionale, al di fuori dell' Area Vasta n. 2, è consentito subordinatamente all'autorizzazione del Distretto n. 7 di Ancona che, tenuto conto della propria lista di attesa, dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta entro 3 giorni dal suo ricevimento.

**ART. 4
TIPOLOGIA DI UTENZA**

Possono accedere alla Comunità Socio-Educativa-Riabilitativa per disabili (Co.S.E.R.) le persone maggiorenni in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Nel caso che per utenti già inseriti in Comunità si renda necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni è necessaria specifica valutazione dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

**ART. 5
REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA**

L'Associazione A.N.F.F.A.S. Conero onlus provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale a gestire la COSER Casa Giovanna di Loreto in conformità a quanto previsto dalla L. R. n.20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 comprese eventuali e successive modificazioni. In particolare la Co.S.E.R è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari. La COSER promuove e rende possibile il mantenimento dell'utente in condizioni di vita normali, in un ambiente a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire la sua integrazione nel territorio; percorsi di scoperta, recupero e mantenimento dell'autonomia nella gestione di sé, nei rapporti con gli altri, con i tempi, con gli spazi e con le proprie cose. La COSER ha funzionamento permanente e garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

- o prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
- o assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- o attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
- o interventi di tutela della salute personale;
- o realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio;
- o attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
- o rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.

ART. 6 MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Comunità formula per ogni utente del servizio un progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP) e coerente con il progetto generale di comunità.

Il PEP è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della comunità e dei servizi sociali e sanitari.

Il PEP comprende:

- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d'intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'équipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio;
- assistenza educativa;
- assistenza socio-sanitaria;
- servizi generali.

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti, è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare:

- preparazione pasti;
- pulizie;
- lavanderia;
- stireria;
- manutenzioni, ecc..

ART. 7

DETERMINAZIONE RETTA E RIPARTIZIONE

La retta giornaliera viene determinata sulla base del costo di gestione della Comunità (ore assistenza tutelare, educativa, di coordinamento, e di programmazione, pasti, trasporto, utenze, materiali pulizia e consumo, manutenzione, lavanderia straordinaria).

La retta praticata dalla COSER Casa Giovanna di Loreto è di € 115,00 conforme alla retta di riferimento di cui alla DGRM 23/2013. La retta stessa è posta a carico della Regione Marche nella misura di € 50,00 (pari al 50% dell'importo di riferimento della retta giornaliera di degenza) mentre la restante quota viene ripartita in parti uguali tra il Comune di residenza del disabile e la ASUR MARCHE AV di appartenenza dell'assistito.

Alla quota a carico del Comune deve essere dedotta la quota di compartecipazione degli ospiti che viene calcolata esclusivamente su tutti i redditi dell'utente compresa l'indennità di accompagnamento. Per le spese personali (abbigliamento, cure personali, e farmaci non gratuiti), dovrà rimanere a disposizione dell'utente una cifra non inferiore a € 250,00 mensili.

Durante i rientri programmati in famiglia la retta viene ridotta nella misura del 25% a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

ART. 8 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA

L'Associazione A.N.F.F.A.S. Conero onlus, quale Ente titolare e gestore della CoSER multipla di Loreto, emetterà con cadenza mensile fatture per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto distintamente verso l'ASUR/Area Vasta di appartenenza e verso i Comuni interessati.

Unitamente alla documentazione fiscale l'Istituto medesimo produce un prospetto con il numero dei presenti presso la Comunità (temporanei e permanenti) nel mese di riferimento.

L'ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di spettanza entro **60 giorni** dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolarità da parte del responsabile del servizio della ASUR/Area Vasta 2.

ART. 9 TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Le parti si danno atto che in base alla Determinazione dell'AVCP n. 4/2011 paragrafo 4.5. il contratto in oggetto trattandosi di accordo stipulato con i soggetti privati in regime di autorizzazione/accreditamento, ex art 8 quinquies del D.Lgs 502/92 e smi, non è soggetto all'obbligo di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010.

Le parti dichiarano espressamente che alle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno applicate le norme di cui al DPR 26/10/1972 n. 633 e s.m.i. e, pertanto, richiedono la registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 39 del DPR 26/04/1986 n. 133.

ART. 10 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

ART. 11 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed al Regolamento comunale delle residenze per disabili.

ART. 12 – NOMINA RESPONSABILE PRIVACY

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 e smi recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del "Regolamento Organizzativo Privacy" dell'ASUR, adottato con determina del DG n. 487/2008, nomina il Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione A.N.F.F.A.S. Conero onlus, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui l'Istituto stesso possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR/Area Vasta 2 – Ancona – nell'ambito delle finalità connesse all'assistenza dei pazienti con disabilità, affidandogli i compiti di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 196/2003.

ART. 13 – DURATA

Il presente accordo spiega effetti dal 01 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015.
Le parti, visto quanto stabilito dalla DGRM 1331/2014 punto 2.1 dell'Accordo, si danno reciprocamente atto che l'Accordo in oggetto si intenderà automaticamente risolto alla data del 30/06/2015, nel caso in cui l'Associazione ANFFAS Conero onlus non dovesse presentare entro il termine del 30/06/2015 il Piano di adeguamento affinché la COSER Casa Giovanna di Loreto possa afferire al livello assistenziale e tariffario RD3 secondo quanto meglio stabilito nella DGRM 1331/2014.

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, li

Per l' ASUR – MARCHE/ AV 2
Il Legale Rappresentante ASUR
Dr. Gianni Genga

Per L'Associazione A.N.F.F.A.S. Conero onlus
Il Legale Rappresentante
